

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 luglio 2017 — AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/ Commissione europea

(Causa C-517/15 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Concorrenza — Articoli 101 TFUE e 102 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 30 — Decisione della Commissione europea che accerta l'esistenza di un'intesa illecita nel mercato europeo del vetro destinato al settore auto — Pubblicazione di una versione non riservata di tale decisione — Rigetto di una domanda di trattamento riservato di alcune informazioni — Mandato del consigliere-auditore — Decisione 2011/695/UE — Articolo 8 — Riservatezza — Informazioni provenienti da una richiesta di trattamento favorevole — Rigetto parziale della domanda di trattamento riservato — Legittimo affidamento — Parità di trattamento]

(2017/C 309/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (rappresentanti: L. Garzaniti, F. Hoseinian e A. Burckett St Laurent, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen, P.J.O. Van Nuffel e F. van Schaik, agenti)

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La AGC Glass Europe SA, la AGC Automotive Europe SA, la AGC France SAS, la AGC Flat Glass Italia Srl, la AGC Glass UK Ltd e la AGC Glass Germany GmbH sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 398 del 30.11.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-560/15) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizi di telecomunicazioni — Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE — Assegnazione dei diritti d'uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi — Annullamento di una procedura di selezione gratuita («beauty contest») in corso di svolgimento e sostituzione di tale procedura con una procedura di gara — Intervento del legislatore nazionale — Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione — Previa consultazione — Criteri di assegnazione — Legittimo affidamento]

(2017/C 309/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Europa Way Srl, Persidera SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

con l'intervento di: Elettronica Industriale SpA, Cairo Network Srl, Tivuitalia SpA, Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Sky Italia Srl

Dispositivo

- 1) *L'articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'annullamento, da parte del legislatore nazionale, di una procedura di selezione per l'assegnazione di radiofrequenze in corso di svolgimento organizzata dall'autorità nazionale di regolamentazione competente, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, che era stata sospesa da una decisione ministeriale.*
- 2) *L'articolo 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una procedura gratuita di selezione per l'assegnazione di radiofrequenze, indetta per rimediare all'illegittima esclusione di taluni operatori del mercato, sia sostituita da una procedura onerosa, fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una riduzione del numero di queste ultime, purché la nuova procedura di selezione sia basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e sia conforme agli obiettivi definiti all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2002/21, come modificata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se le condizioni stabilite dalla procedura di selezione onerosa siano tali da consentire un effettivo ingresso di nuovi operatori sul mercato della televisione digitale senza indebitamente avvantaggiare gli operatori già presenti sul mercato della televisione analogica o digitale.*
- 3) *Il principio della tutela del legittimo affidamento dev'essere interpretato nel senso che esso non osta all'annullamento di una procedura di selezione per l'assegnazione delle radiofrequenze per il solo fatto che taluni operatori, quali i ricorrenti di cui al procedimento principale, erano stati ammessi a detta procedura e, in quanto unici offerenti, si sarebbero visti assegnare diritti d'uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi se la procedura non fosse stata annullata.*

⁽¹⁾ GU C 38 dell'1.2.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — nel procedimento promosso da Jan Šalplachta

(Causa C-670/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere — Direttiva 2003/8/CE — Norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie — Ambito di applicazione — Normativa di uno Stato membro che prevede la non rimborsabilità delle spese di traduzione dei documenti giustificativi necessari al trattamento di una domanda di patrocinio a spese dello Stato)

(2017/C 309/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Jan Šalplachta